



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Vito Francesco Nettis

dr. Stefano Scarafoni

dr. Maria Giulia Cosentino

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

Ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex articolo 221, commi secondo e quarto, del d.l. n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020 e successive proroghe, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n. 3557/2019

TRA

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza giusta procura generale alle liti per atto notaio Castellini ed elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria 29, presso gli uffici della sua Avvocatura distrettuale;

APPELLANTE

E

DE AMBROSIS Luciano rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Murineddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Latina 33, giusta procura in atti;

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 4069/2019 del 29 aprile 2019.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Fatto e diritto

1. De Ambrosis Luciano ricorre, in data 22.05.2018, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma allegando di essere titolare di pensione erogata dall'Inps, gestione ex Enpals per i trattamenti di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.

Allega che dopo il raggiungimento del diritto alla pensione ha continuato a lavorare ed a vedersi accreditare i relativi contributivi, di cui ha chiesto i relativi c.d.

supplementi di pensione.

Allega, quindi, di avere presentato, in data 12 maggio 1999, una prima domanda di supplemento di pensione che è stata accolta dall'ente in data 12 agosto 1999 con decorrenza dal 1° giugno 1999. Rappresenta che, mancando tale provvedimento dell'indicazione dell'importo mensile lordo, lo stesso si era recato presso gli uffici dell'INPS (ex ENPALS), dove gli veniva comunicato che questo era stato liquidato in € 28,37; ed altresì che il numero dei contributi giornalieri versati e/o accreditati era pari a 171 (e non a 124, come indicato nel provvedimento dell'INPS).

Rappresenta di avere avanzato, in data 9 marzo 2017, richiesta di ricostituzione del supplemento con decorrenza dal 1° giugno 1999 a causa del mancato conteggio di una parte della contribuzione versata e per errata e/o parziale applicazione dell'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997, su cui l'Inps non ha mai provveduto.

Allega di avere, quindi, proposto ricorso amministrativo avverso il silenzio – rigetto in data 16 maggio 2017, ma anche su tale ricorso l'Inps non ha emesso alcun provvedimento.

Allega di avere presentato, in data 27 aprile 2004, una seconda domanda di supplemento di pensione definita dall'ente in data 10 aprile 2006, con il riconoscimento, con decorrenza 1° giugno 2004, di un importo mensile lordo pari a € 78,30.

Rappresenta di avere avanzato anche per tale supplemento, in data 9 marzo 2017, richiesta di ricostituzione con decorrenza dal 1° giugno 2004 per i medesimi motivi per cui ha richiesto la ricostituzione del precedente supplemento, ma l'Inps non ha provveduto né sulla richiesta di ricostituzione del 9 marzo 2017, né sul successivo ricorso amministrativo presentato in data 16 maggio 2017.

Allega di avere presentato, in data 27 dicembre 2010, ulteriore domanda di supplemento di pensione definita dall'ente, in data 12 maggio 2011, con il riconoscimento, con decorrenza 1° gennaio 2011, di un importo mensile lordo pari a € 143,03. Rappresenta che il numero dei contributi giornalieri versati e/o accreditati era pari a 677 (e non a 539, come indicato nel provvedimento dell'INPS).

Allega di avere proposto anche per tale supplemento, con la medesima richiesta del 9 marzo 2017, istanza di ricostituzione con decorrenza dal 1° gennaio 2011 per i medesimi motivi delle altre richieste di ricostituzione, ottenendo il medesimo esito.

Deduce che oggetto della controversia sono le modalità di calcolo dei supplementi di pensione la cui disciplina ricalca quella della c.d. quota "B" della pensione.

Deduce che la liquidazione operata dall'ente di previdenza viola la disciplina della liquidazione della quota "B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo quale attualmente dettata dall'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997.

Conclude, quindi, perché: a) sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS nella parte in cui determinano la quota B degli stessi utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno, "ridotta" al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1° gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT, e in quella in cui determinano la medesima quota B dei supplementi con decorrenza dal 1° giugno 1999 e dal 1° gennaio 2011 utilizzando un numero di contributi giornalieri inferiore

rispetto a quello risultante dall'estratto contributivo in atti; b) sia accertato che il numero di contributi giornalieri di competenza della quota B dei supplementi con decorrenza dal 1° giugno 1999 e dal 1° gennaio 2011 è pari rispettivamente a 171 e 677; c) sia accertato e dichiarato che l'importo della quota B dei supplementi deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media "effettiva" delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno, in luogo di quella "ridotta" utilizzata, da individuare in € 449,24 per il supplemento con decorrenza dal 1° giugno 1999, € 341,04 per il supplemento con decorrenza 1° giugno 2004 ed € 268,69 per il supplemento con decorrenza 1° gennaio 2011; d) sia accertato che l'importo mensile lordo della quota B del supplemento di pensione decorrente dal 1° giugno 1999 è pari a € 74,89, quello decorrente dal 1° giugno 2004 a € 154,54 e quello decorrente dal 1° gennaio 2011 a € 235,67; b) l'Inps sia, quindi, condannato alla riliquidazione di detti supplementi di pensione ed al pagamento delle complessive differenze non corrisposte pari complessivamente a € 11.397,40 per il supplemento decorrente dal 1° giugno 1999, a € 13.723,20 per il supplemento decorrente dal 1° giugno 2004 ed a € 8.708,16 per il supplemento decorrente dal 1° aprile 2011, oltre accessori di legge.

L'Inps si costituisce in giudizio eccependo: a) la nullità del ricorso per assenza di specificità in ordine ai criteri da cui inferire le differenze eventualmente spettanti; b) l'intervenuta decadenza dall'azionabilità del diritto alla prestazione previdenziale, essendo ormai decorso il termine di tre anni richiesto per impugnare i provvedimenti amministrativi di erogazione dei supplementi di pensione ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970; c) l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ai supplementi di pensione ex art. 38 D.L. n. 98/2011.

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha definito il giudizio accogliendo la domanda e dichiarando il diritto alla ricostituzione dei supplementi di pensione con il ricalcolo della quota "B" nella misura indicata da parte ricorrente.

Il giudice di primo grado, pronunciandosi sulla relativa eccezione avanzata dall'Inps, ha affrontato il tema della decadenza triennale di cui all'articolo 47, ultimo comma, del DPR 639/1970, così come introdotto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), del d.l. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011.

Osserva il Tribunale che, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, alla stessa non può essere attribuita efficacia retroattiva, sicché si tratta di un nuovo regime di decadenza applicabile esclusivamente alle prestazioni liquidate successivamente all'entrata in vigore della norma, avvenuta il 6 luglio 2011.

Ritiene, quindi, che la decadenza triennale non investa nessuno dei supplementi di pensione oggetto della domanda, essendo stati tutti liquidati prima di tale data.

Il giudice di primo grado ha, peraltro, respinto anche l'eccezione di prescrizione dedotta dalla convenuta, a fronte della genericità della sua formulazione, che risulta mancante dell'indicazione del *dies a quo* di eventuale decorrenza della stessa.

Nel merito, il Tribunale argomenta sulla fondatezza della domanda, essendo stata depositata la documentazione da cui risulta l'avvenuta prestazione di attività nel

periodo di riferimento ed il numero dei contributi versati, mentre per quanto attiene al calcolo della quota "B" richiama il consolidato orientamento dello stesso Ufficio, nonché di questa Corte d'appello, che ritiene che con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 182/1997 non trovi più applicazione il limite massimo di £ 315.000 (€ 162,68) ai fini della determinazione della quota della retribuzione giornaliera pensionabile.

Avverso tale decisione propone l'odierno appello l'Inps chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto della domanda proposta dal De Ambrosis con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si costituisce De Ambrosis Luciano chiedendo a questa Corte il rigetto dell'impugnazione. Nelle note di trattazione scritta ha altresì richiesto di rimettere il fascicolo alla Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimità dell'art. 47 del DPR 369/1970, come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. d), d.l. 98/2011, convertito in l. 11/2011, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

3.L'Istituto appellante propone, in via preliminare, l'eccezione di decadenza già avanzata ed esaminata nel primo grado di giudizio lamentandone l'erronea applicazione effettuata dal giudice di prime cure.

Osserva che l'articolo 38 del d.l. 98/2011 ha aggiunto all'articolo 47 del DPR 639/1970 un comma finale che prevede che le decadenze previste dai commi precedenti trovino applicazione anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

Deduce che la corresponsione di un trattamento in misura inferiore a quanto stabilito dalla normativa in materia sostanzi un provvedimento parzialmente negativo avverso il quale il pensionato, proposto inutilmente il ricorso amministrativo, debba chiedere giudizialmente la differenza entro i termini stabiliti dal citato articolo 47 del DPR 639/1970; osserva, pertanto, che la nuova disciplina trovi sicura applicazione al caso di specie.

4.L'appello è fondato.

Giova premettere che, come risulta dalla documentazione in atti, il De Ambrosis ha richiesto i supplementi di pensione in data 12 maggio 1999, 27 aprile 2004 e 27 dicembre 2010.

L'ente ha riscontrato la prima istanza con provvedimento del 12 agosto 1999 (riconoscendo la liquidazione del relativo supplemento dal 1° giugno 1999), la seconda istanza con provvedimento del 10 aprile 2006 (riconoscendo la liquidazione del relativo supplemento dal 1° giugno 2004) e la terza con provvedimento del 12 maggio 2011 (riconoscendo il supplemento dal 1° gennaio 2011).

Di dette liquidazioni il De Ambrosis ha chiesto il ricalcolo in data 9 marzo 2017, proponendo poi il ricorso amministrativo contro il silenzio rigetto dell'Inps il 16 maggio 2017 e quello giudiziale il 22 maggio 2018.

L'articolo 38, comma 1, lett. d), del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011, prevede che:

<<d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.">>.

Al contempo, il comma 4 del medesimo articolo 38 prevedeva che tale disposizione trovasse applicazione anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 luglio 2011).

Quest'ultima disposizione, però, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 69 del 26 marzo – 2 aprile 2014.

Allo stato, il testo dell'articolo 47 del DPR 639/1970, quale risultante dall'inserimento dell'ultimo comma effettuato dall'articolo 38 del d.l. 98/2011, nella parte che interessa il presente giudizio, è il seguente:

<<Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma...

Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.>>.

La disposizione dell'ultimo comma è stata introdotta dal legislatore, con il più volte richiamato articolo 38 del d.l. 98/2011, perché in precedenza la consolidata giurisprudenza affermava che la decadenza prevista dall'articolo 47 del DPR 639/1970 non operasse con riguardo a richieste di ricalcolo della pensione.

L'insegnamento che si era affermato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità era nel senso che *<<La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 - come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello*

dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.>> (Cass. sez. un. n. 12720/2009).

Con l'entrata in vigore dell'articolo 38 del d.l. n. 98/2011, quindi, la decadenza triennale è stata estesa anche a tutte le domande di adeguamento di una prestazione previdenziale già riconosciuta.

In precedenti giudizi analoghi a quello odierno questa Corte, anche con recenti pronunce, ha sempre affermato, sulla base della rilevata mancanza di efficacia retroattiva della disposizione dell'articolo 47, ultimo comma, del DPR 639/1970, come introdotta dall'articolo 38 del d.l. 98/2011, la sua inapplicabilità alle richieste di riliquidazione di supplementi di pensione che fossero stati richiesti e liquidati in data antecedente all'entrata in vigore di detta disposizione.

A tale conclusione questa Corte è giunta anche richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che *<<in tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito - detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale (cfr. Cass. n. 31398/2019 , n. 1071/2015; si vedano anche n. 15375/2013; Cass. 8 maggio 2012, n. 6959/2012)>> (Cass. n. 14087/2020).*

Tale conclusione, tuttavia, *melius re perpensa*, deve essere disattesa, anche alla luce delle recenti evoluzioni della giurisprudenza di legittimità.

5. Con recentissima pronuncia la Suprema Corte, in vicenda analoga in cui la Corte territoriale aveva respinto l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970 ritenendo che non fosse applicabile l'art. 38 d.l. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 in quanto, trattandosi di disposizione innovativa, sarebbe stato applicabile alle sole prestazioni riconosciute dal 6 luglio 2011, data della sua entrata in vigore, e che, nella specie, la pensione era stata invece riconosciuta nel 2003, la Suprema Corte ha affermato quanto segue:

<<5. Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord. 2016 nr. 7756/2016 e sent. n. 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n.

1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).

6. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.

7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizione - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizione per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".

7. In conclusione richiamati gli argomenti esposti nei precedenti citati ed in armonia con la pronuncia delle sezioni unite del 2015 deve concludersi per l'applicabilità dell'art 47 citato come modificato.

8. Quanto alla ulteriore questione posta dall'ordinanza interlocutoria e cioè se la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria o dalla domanda amministrativa va rilevato che nella specie non assume rilievo atteso che, anche valutando la domanda amministrativa, il termine triennale non sarebbe stato rispettato. Risulta, infatti, che la domanda amministrativa è del 15/5/2015.

9. In ogni caso stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria.>> (Cass. 28417/2020).

Si tratta di un precedente di particolare importanza perché è stato reso dalla Suprema Corte con sentenza resa all'esito dell'udienza pubblica, anziché con ordinanza pronunciata al termine del procedimento camerale, come ormai la maggior parte dei provvedimenti della Suprema Corte.

Il processo è stato trattato in pubblica udienza all'esito dell'ordinanza interlocutoria emessa dalla sesta sezione, con ciò evidenziando che si tratta di una questione di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 375, ultimo comma, c.p.c.

Al contempo, la decisione in pubblica udienza evidenzia che si tratta dell'orientamento assunto al riguardo dalla sezione lavoro della Corte Suprema.

D'altronde, il richiamo alla pronuncia delle sezioni unite n. 15352/2015 ed ai due precedenti di cui all'ordinanza n. 7756/2016 ed alla sentenza n. 29754/2019, evidenziano che la Corte Suprema ritenga che l'applicazione del termine di decadenza triennale anche alle domande di riliquidazione, a partire dalla data del 6 luglio 2011 in cui è entrato in vigore il d.l. n. 98/2011, sia un principio ormai acquisito.

Nella richiamata ordinanza n. 7756/2016 la Corte Suprema, sempre in tema di riliquidazione di pensione riconosciuta in data anteriore al 6 luglio 2011, ha affermato che *<<Recentemente le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. s.u. n. 15352 del 2015), nel risolvere un contrasto manifestatosi all'interno della sezione lavoro, con riguardo ad un analogo problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, hanno rammentato che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può certamente avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza iniziata prima dell'entrata in vigore della legge (in termini anche Cass. n. 13335 del 2014) ... Nell'escludere che l'introduzione di un termine di decadenza possa avere effetti retroattivi hanno però evidenziato che il carattere pubblicistico del termine di decadenza, fissato dalla legge per garantire una sollecita definizione di controversie di notevole impatto sociale, pone un problema di bilanciamento di due contrapposte esigenze. Da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale. Dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte*

allo stesso non imputabile La realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009). Osservano le sezioni unite che "Dal carattere di regola generale della disposizione citata consegue che non sussiste alcuna ragione per escludere l'applicazione della stessa ad una ipotesi, come quella in esame, nella quale per l'esercizio di un diritto venga disposto un termine di decadenza in precedenza non previsto. Come correttamente sottolineato da Cass. n. 25746 del 2009 sopra citata, poiché la decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine, deve ritenersi che il principio generale posto dall'art. 252 disp. att. c.c., si applichi anche ad essa; analogamente non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge accorci un termine già previsto per l'esercizio di un diritto rispetto al caso, come quello in esame, in cui la nuova legge introduca un termine in una fattispecie nella quale in precedenza alcun termine era previsto per cui si applicava l'ordinario termine di prescrizione ordinaria decennale.". Le ragioni che hanno determinato la Corte all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa convincono, del pari, a ritenere che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", che decorre "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (25.7.2011)>>.

Analogamente, con la pronuncia n. 29754/2019, la Suprema Corte ha affermato che in tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, il termine di decadenza introdotto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 47 del 2004), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla predetta data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Di analogo tenore è l'ulteriore pronuncia con cui la Suprema Corte ha affermato che in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38,

comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008 (Cass. 16661/2018). Alla luce di detti principi, cui questa Corte di merito ritiene di aderire, contrariamente ai propri precedenti, deriva l'applicabilità, dalla data del 6 luglio 2011, del termine di decadenza triennale di cui all'articolo 47, ultimo comma, del DPR 639/1970, come introdotto dall'articolo 38 del d.l. n. 98/2011.

6. È pacifica, quindi, l'avvenuta decadenza dall'azione giudiziaria per quanto concerne tutte e tre le richieste di supplemento oggetto della domanda. Infatti, dalla data del 6 luglio 2011, in cui è entrato in vigore il nuovo termine di decadenza, a quella del 22 maggio 2018, in cui è stato proposto il giudizio, sono decorsi poco meno di sette anni.

Questa Corte è a conoscenza dell'ulteriore recentissima sentenza della Suprema Corte n. 17430/2021 che ha ritenuto la natura "*mobile*" della decadenza in questione, tuttavia allo stato non ritiene di aderire a detta interpretazione che, oltre ad esprimere principi in contrasto con le precedenti pronunce della medesima Corte sopra richiamate, a partire da Sez. un. n. 15352 del 2015, appare altresì contrastare con lo scopo della decadenza, volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare.

Per i medesimi motivi questa Corte non condivide i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dalla parte appellata, atteso che comunque il termine di decadenza decorre dalla data di entrata in vigore della legge, sicché il pensionato aveva a propria disposizione un triennio per reagire all'erronea liquidazione dell'Istituto previdenziale.

7. Stante l'intervenuta decadenza del De Ambrosis dall'azione giudiziaria, l'appello dell'Inps deve essere accolto con conseguente rigetto di tutte le domande spiegate dall'appellato nel ricorso introduttivo del giudizio.

L'accoglimento del motivo preliminare d'appello dell'Istituto determina l'assorbimento degli altri.

Tenuto conto dei precedenti di contrario avviso, anche di questa Corte, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.q.m.

Accoglie l'appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza respinge tutte le domande proposte da De Ambrosis Luciano con il ricorso introduttivo del giudizio.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso il 23 giugno 2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Stefano Scarafoni

Vito Francesco Nettis